

D.D.G. n° 806 del 30.7.2021

Oggetto: TP11_RIF9-1 - CP268 Ditta SARCO s.r.l. – C.F./ P.I. 01461240812

Autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in C.da Ponte Fiumarella del Comune di Marsala, identificato in Catasto al fg. 266 partt.346, 348, 425, 426.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale n.24 del 24.8.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”
- Visto il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186;
- Vista l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Visto il d.lgs. n.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- Visto il d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, e ss. mm.ii, recante “*Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- Visto il D.M. 17 dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n.9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- Visto *il d.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 Novembre 2012;*
- Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- Vista la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell’11 luglio 2012;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n.1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;



- Visto il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Vista la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- Visto il D.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R.3/2016;
- Visto il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.D.G. n.715 del 30.5.2017 e ss.mm.ii., con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato alla Ditta Sarco s.r.l. con sede in c.da Fiumarella n.88/b, Marsala (TP) il progetto relativo alla realizzazione e la gestione di una piattaforma polifunzionale per le operazioni di smaltimento D15 di cui all’allegato B alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e per le operazioni di recupero R3, R4, R5 ed R13 di cui all’allegato C alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto il decreto interassessoriale n.234/Gab/A.R.T.A. del 18.8.2020 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- Vista la nota dell’ARTA prot.79832 del 06.12.2019, con la quale si comunicava la procedibilità dell’istanza per la richiesta ex art.23 del d.lgs.152/2006 di aggiornamento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. con attivazione dell’art.27/bis per la modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in C.da Ponte Fiumarella del Comune di Marsala di proprietà della ditta Sarco srl, il cui progetto è stato pubblicato sul portale SI.VVI. al link: <http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp> oggi <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 268;
- Visto il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi ex art.27-bis comma 7 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito “CdS”), tenutasi il 09.11.2020 in via telematica modalità audio/video tramite piattaforma Skype, nel corso della quale sono state formulate richieste di chiarimenti da parte degli Enti/Amministrazioni competenti;
- Visto la nota prot.494 del 05.01.2021 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione dell’esito della consultazione conseguente al nuovo avviso al pubblico;
- Visto il verbale della seconda riunione della CdS, tenutasi il 19.01.2021 in via telematica modalità audio/video tramite piattaforma Skype, nel corso della quale sono state formulate ulteriori richieste di chiarimenti da parte degli Enti/Amministrazioni competenti ed altresì acquisiti i seguenti pareri:
- Parere positivo con condizioni ai fini della prevenzione incendi reso ai sensi del D.P.R. n.151/2011, dalla Direzione Regionale VV.F. Sicilia/Comando Provinciale VV.F. di Trapani, direttamente in sede di CdS;
- Visto il verbale della terza riunione della CdS, tenutasi il 05.3.2021 in via telematica modalità audio/video tramite piattaforma Skype, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Nota prot.8335 del 21.01.2021 (prot. D.R.A. n.3501 del 21.01.2021) dell’A.S.P. di Trapani/Dipartimento di Prevenzione/S.Pre.S.A.L., recante parere positivo senza condizioni ai fini della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro, reso ai sensi del d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
 - Nota prot.2886 del 03.3.2021 (prot. D.R.A. n.13227 del 03.3.2021) del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana/Servizio 20 - Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, recante parere di non competenza ai fini paesaggistici reso ai sensi del d.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.;
 - Nota prot.11564 del 05.3.2021 (prot. D.R.A. n.13813 del 05.3.2021) di A.R.P.A. Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 -



Valutazioni e pareri ambientali, recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali reso ai sensi dell'art.24 comma 3 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché osservazioni sia sulle modalità di gestione operativa sia di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni rese ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il verbale della quarta riunione della CdS, tenutasi il 16.3.2021 in via telematica modalità audio/video tramite piattaforma Skype, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Nota prot.13495 del 16.3.2021 (prot. D.R.A. n.15597 del 16.3.2021) di A.R.P.A. Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri ambientali, di precisazione e rettifica della precedente nota prot.11564 del 05.3.2021 (prot. D.R.A. n.13813 del 05.3.2021) recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali reso ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché osservazioni sulle modalità sia di gestione operativa sia di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni rese ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot.130/D del 16.4.2021 della ditta Sarco srl, introitata al protocollo DRAR n.15323 del 19.4.2021, con la quale è stata trasmessa la Relazione di analisi del monitoraggio della qualità delle matrici ambientali;

Vista la nota prot. 39526 del 14.6.2021 del DRA, introitata al protocollo DRAR n.23687 del 16.6.2021, con la quale sono stati trasmessi: 1) decreto assessoriale n.92/Gab del 08.6.2021, ove si esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.25 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. per il "Progetto di modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in C.da Ponte Fiumarella del Comune di Marsala, Codice Progetto AG17_RIF1, Codice Procedura 331, proponente Ditta SARCO S.r.l., con prescrizioni; 2) Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n.139/2021 del 26.5.2021 della C.T.S., recante l'esito positivo della V.I.A. e della V.INC.A. effettuate sul progetto costituito nella sua versione finale dai seguenti elaborati:

- A01 - Relazione tecnica generale (REV1);
- A02 - Studio di impatto ambientale;
- A03 - Allegati generali;
- A04 - Diagrammi a blocchi;
- A05 - Elenco codici CER;
- A06 - Relazione geologica e sismica;
- A08 - Risultati monitoraggi 2019;
- A09 - Piano investimenti;
- A10 - Sintesi non tecnica;
- A11 (ex A07) - Piano di monitoraggio e controllo già Piano di sorveglianza e controllo (REV5);
- A12 - Elenco codici CER con operazioni connesse;
- A13 - Piano di gestione operativa (REV2);
- B01 - Cartografia;
- B02 - Planimetria generale;
- B03 - Planimetria generale quotata;
- B04 - Sezioni;
- B05 - Planimetria pavimentazioni;
- B06 - Planimetria raccolta acque meteoriche (REV1);
- B07 - Planimetria impianto idrico e fognario;
- B08 - Planimetria fondazione capannone;
- B09 - Pianta e sezioni palazzina uffici esistente;
- B10 - Layout impianto trattamento;
- B11 - Layout aree messa in riserva;
- B12 - Planimetria impianto trattamento inerti;
- B13 - Planimetria pavimentazione impianto trattamento;
- B14 - Planimetria impianto idrico e di raccolta acque meteoriche (REV2);
- B15 - Particolari costruttivi pavimentazioni;



- B16 - Planimetria sistema antincendio;
- B17 - Planimetria generale stato di fatto e stato di progetto;
- B18 - Dettaglio impianto prima pioggia linea inerti;
- B19 - Planimetria settori rifiuti;
- B20 - Sovrapposizione catastale;
- Nota di riscontro P.I.I. n.31/2020 della C.T.S.;
- Piano di emergenza interno;
- Piano di monitoraggio ambientale (REV2);
- Relazione incidenza progetto su sicurezza antincendio;
- Relazione depuratore (REV1);
- Relazione effetto cumulo;
- Relazione idrogeologica;
- Studio di incidenza ambientale;
- Valutazione ricaduta al suolo inquinanti;
- Valutazione di impatto acustico (REV1);
- Valutazione di impatto acustico (REV1) - Nota di chiarimento;
- Tabella e Planimetria codici CER;
- Nota prot. n. 58583/2014 del D.R.A. recante parere geomorfologico;
- Nota prot. n. 11089/2015 del D.R.A. recante conferma parere geomorfologico;
- Nota prot. n. 18548/2015 del D.R.A. recante conferma parere geomorfologico;
- Contratti di approvvigionamento;
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- Certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
- Certificazione OHSAS 18001:2007;
- Certificato di destinazione urbanistica;

- Vista la nota prot.40344 del 16.6.2021 del DRA, introitata al protocollo DRAR n.2400 del 17.6.2021, con la quale è stata indetta la quinta conferenza dei servizi ex art.27-bis comma 7 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in forma simultanea e in modalità sincrona ex art.19 della legge regionale n.7/2019 e ss.mm.ii. (art.14-ter della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.) in data 30.6.2021;
- Visto il verbale della quinta riunione della CdS, tenutasi il 30.6.2021 in via telematica modalità audio/video tramite piattaforma Skype;
- Vista la nota prot.44637 del 01.7.2021 del DRA, introitata al protocollo DRAR n.25895 del 01.7.2021, con la quale è stato trasmesso il verbale della c.d.s. del 30.6.2021 ed è stata indetta la sesta conferenza dei servizi (decisoria) ex art.27-bis comma 7 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in forma simultanea e in modalità sincrona ex art.19 della legge regionale n.7/2019 e ss.mm.ii. (art.14-ter della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.) in data 12.7.2021;
- Vista la nota prot.48293 del 13.7.2021 del DRA, introitata al protocollo DAR n.27221 del 13.7.2021, con la quale è stato trasmesso il verbale della c.d.s. (decisoria) del 12.7.2021;
- Visto il verbale della sesta riunione della CdS, tenutasi il 12.7.2021 in via telematica modalità audio/video tramite piattaforma Skype, nel quale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Nota prot. n. 32191 del 24.6.2021 (prot. D.R.A. n. 42622 del 24.6.2021) di A.R.P.A. Sicilia/Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio/U.O.C. 4 - Valutazioni e pareri ambientali, di conferma della nota prot.13495 del 16.3.2021 (prot. D.R.A. n.15597 del 16.3.2021) recante parere positivo con condizioni sul progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali reso ai sensi dell'art.24 comma 3 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché osservazioni sulle modalità sia di gestione operativa sia di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni rese ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - Nota prot.20399 del 30.6.2021 (prot. D.R.A. n.44437 del 30.6.2021) del Libero Consorzio Comunale di Trapani/Settore Tutela e valorizzazione ambientale e Servizi alle imprese/Servizio Gestione dei Rifiuti, recante parere di non competenza sul progetto per la seguente motivazione: *“si rinvia a quanto già comunicato con nota prot.30927 del 09 novembre 2020 e nota prot.5563 del 5 marzo 2021, già acquisite ai verbali delle precedenti sedute. Di quanto sopra si chiede di prendere atto nella*



redazione del verbale della seduta, nel quale si chiede di annotare espressamente atto che per nessun ambito il Libero Consorzio Comunale

Il Presidente della CdS Dott. Salvatore Di Martino, Dirigente Responsabile del Servizio 1 del D.R.A. *“Precisa quindi che, ai sensi dell’art.19 comma 6 della legge regionale n.7/2019 e ss.mm.ii. (art.14-ter comma 7 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.), è considerato acquisito l’assenso senza condizioni degli Enti/Amministrazioni convocati il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso la propria posizione o ha espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della CdS”;*

- Vista la nota prot.228/D del 22.7.2021 della ditta SARCO srl, assunta al prot. DRAR n.28869 del 23.7.2021, con la quale è stato trasmesso il patto d’integrità sottoscritto in forma digitale, le dichiarazioni dei tecnici e il riepilogo aggiornato delle potenzialità dell’impianto;
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione visionata sul portale SI.VVI. al link <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 268, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere procedere al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006, per il “Progetto di modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in C.da Ponte Fiumarella del Comune di Marsala, Codice Progetto AG17_RIF1, Codice Procedura 331”, proponente Ditta SARCO S.r.l. identificato al catasto al fg.266 partt. 346, 348, 425, 426;
- Ritenuto di dover considerare resi favorevolmente senza condizioni, ai sensi dell’art.14-ter della L.241/1990 e ss.mm.ii. i seguenti pareri:
- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez. II, tit. III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del d.lgs.152/2006;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull’utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell’Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l’esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all’articolo 91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Visto il Patto di integrità intercorrente tra l’Amministrazione e la Società SARCO s.r.l., sottoscritto digitalmente e trasmesso dalla Ditta con nota prot.228/D del 22.7.2021, assunta al prot.28869 del 23.7.2021 del DRAR, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli, parte integrante del presente decreto;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, *“di non trovarsi, né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l’Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela, affinità, con i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento”;*
- Vista la ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa effettuato in data 20.7.2021;



- Preso atto che la Società SARCO s.r.l., con sede in Marsala (TP), c.da Fiumarella 82/b, P.I./C.F. 01461240812 risulta iscritta nella “White list” della Prefettura di Trapani con validità fino al 25.09.2021;
- Considerato che, oltre ai casi in cui “ope legis” è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’articolo 92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il “Progetto di modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” (operazioni D15, R3, R4, R5, R13) per l’impianto sito in C.da Ponte Fiumarella del Comune di Marsala, distinto in catasto al fg.266 partt.346, 348, 425, 426, proposto dalla Ditta SARCO s.r.l., P. IVA/C.F. 01461240812, autorizzato con D.D.G. n.715 del 30.5.2017 e ss.mm.ii.

La modifica approvata con il presente decreto consiste in: Realizzazione di una nuova linea produttiva per la selezione ed il recupero del vetro da abbinare a quella esistente; Rinuncia all’attività di deposito preliminare dell’amianto; Riduzione dei quantitativi di RAEE trattati da 10.000 t/a a 8.500 t/a; Realizzazione impianto di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue; Realizzazione di un nuovo punto di emissione.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell’art.27 bis del d.lgs.152/2006, nell’ambito del procedimento di P.A.U.R. identificato con codice: TP11_RIF9-1 - CP268 - Ditta SARCO S.r.l..

Art.2

La potenzialità massima autorizzata, secondo quanto riportato in progetto, è così ripartita:

- Potenzialità giornaliera impianto trattamento e selezione: 600 t/g;
- Potenzialità annuale impianto trattamento e selezione: 180.000 t/a;
- Potenzialità giornaliera impianto trattamento metalli R4+R12: 75 t/g;
- Potenzialità annuale impianto trattamento metalli: 20.000 t/a;
- Potenzialità annuale stoccaggio RAEE: 8.500 t/a;
- Potenzialità massima istantanea stoccaggio impianto inerti: 5.000 t;
- Potenzialità annuale impianto trattamento inerti: 15.000 t/a;
- Potenzialità annuale stoccaggio rifiuti non pericolosi, per operazioni R13/D15 fuori situ: 12.000 t/a;
- Potenzialità annuale di stoccaggio rifiuti 223.500 t/a, di cui:
 1. rifiuti non pericolosi 220.500 t/a;
 2. rifiuti pericolosi 3.000 t/a (<10 t/g);
- Potenzialità complessiva dell’impianto: 235.500 t/a.

Sono ammessi all’impianto, per svolgere le operazioni D15, R3, R4, R5, R13 di cui agli allegati “B” e “C” alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi:

EER	DESCRIZION	Operazioni Consentite					
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	----	----	----	----	R13	D15
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	----	----	R5	----	R13	----
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	----	----	----	----	R13	D15
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	----	----	----	----	R13	D15
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	----	----	----	----	R13	D15
01 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	----	----	R5	----	R13	----
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	----	----	R5	----	R13	----
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	----	----	R5	----	R13	----
01 04 10	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	----	----	----	----	R13	D15
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	----	----	----	----	R13	D15
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	----	----	----	----	R13	D15
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	----	----	R5	----	R13	----
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	----	----	----	----	R13	D15
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	----	----	----	----	R13	D15
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	----	----	----	----	R13	D15
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	----	----	----	----	R13	D15
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	----	----	----	----	R13	D15
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3	----	----	R12	R13	----
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	----	----	----	----	R13	D15



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	----	----	----	----	R13	D15
02 01 10	rifiuti metallici	----	R4	----	R12	R13	----
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	----	----	----	----	R13	D15
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	----	----	----	----	R13	D15
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	----	----	----	----	R13	D15
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	----	----	----	----	R13	D15
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	----	----	----	----	R13	D15
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	----	----	----	----	R13	D15
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	----	----	----	----	R13	D15
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica	----	----	----	----	R13	D15
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	----	----	----	----	R13	D15
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	----	----	----	----	R13	D15
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	----	----	----	----	R13	D15
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	----	----	----	----	R13	D15
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	----	----	----	----	R13	D15
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	----	----	----	----	R13	D15
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	----	----	----	----	R13	D15
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	----	----	----	----	R13	D15
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	----	----	----	----	R13	D15
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	----	----	----	----	R13	D15
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	----	----	----	R12	R13	----
03 03 01	scarti di corteccia e legno	----	----	----	----	R13	D15
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	----	----	----	----	R13	D15
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta	----	----	----	----	R13	D15
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	----	----	----	----	R13	D15
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	----	----	----	----	R13	D15
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	----	----	----	----	R13	D15
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	----	----	----	----	R13	D15
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	----	----	----	----	R13	D15
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	----	----	----	----	R13	D15
04 01 02	rifiuti di calcinazione	----	----	----	----	R13	D15
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	----	----	----	----	R13	D15
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	----	----	----	----	R13	D15
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	----	----	----	----	R13	D15
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	----	----	----	----	R13	D15
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	----	----	----	----	R13	D15
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	----	----	----	----	R13	D15
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	----	----	----	----	R13	D15
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	----	----	----	----	R13	D15
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	----	----	----	----	R13	D15
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	----	----	----	----	R13	D15
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	----	----	----	----	R13	D15
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	----	----	----	----	R13	D15
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	----	----	----	----	R13	D15
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio	----	----	----	----	R13	D15
05 01 17	bitumi	----	----	----	----	R13	D15
05 06 04	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento	----	----	----	----	R13	D15
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo	----	----	----	----	R13	D15
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	----	----	----	----	R13	D15
07 02 13	rifiuti plastici	R3	----	----	R12	R13	----
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14	----	----	----	----	R13	D15
07 02 17	rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	----	----	----	----	R13	D15
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11	----	----	----	----	R13	D15
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	----	----	----	----	R13	D15
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	----	----	----	----	R13	D15
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	----	----	----	----	R13	D15
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	----	----	----	----	R13	D15
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	----	----	----	----	R13	D15
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	----	----	----	----	R13	D15
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	----	----	----	----	R13	D15
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	----	----	----	----	R13	D15
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	----	----	----	----	R13	D15
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	----	----	----	----	R13	D15
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	----	----	----	----	R13	D15
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	----	----	----	----	R13	D15
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	----	----	----	----	R13	D15
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	----	----	----	----	R13	D15
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	----	----	----	----	R13	D15
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	----	----	----	----	R13	D15
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	----	----	----	----	R13	D15
10 01 02	ceneri leggere di carbone	----	----	----	----	R13	D15
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	----	----	----	----	R13	D15
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	----	----	----	----	R13	D15
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	----	----	----	----	R13	D15
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	----	----	----	----	R13	D15
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	----	----	----	----	R13	D15
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18	----	----	----	----	R13	D15
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	----	----	----	----	R13	D15
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	----	----	----	----	R13	D15
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	----	----	----	----	R13	D15
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	----	----	----	----	R13	D15
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	----	----	----	----	R13	D15
10 02 02	scorie non trattate	----	----	----	----	R13	D15



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	----	----	----	----	R13	D15
10 02 10	scaglie di laminazione	----	----	----	----	R13	D15
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	----	----	----	----	R13	D15
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	----	----	----	----	R13	D15
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	----	----	----	----	R13	D15
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti provenienti dall'industria del ferro e dell'acciaio	----	R4	----	R12	R13	----
10 03 02	frammenti di anodi	----	----	----	----	R13	D15
10 03 05	rifiuti di allumina	----	----	----	----	R13	D15
10 03 15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	----	----	----	----	R13	D15
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	----	----	----	----	R13	D15
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17	----	----	----	----	R13	D15
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19	----	----	----	----	R13	D15
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21	----	----	----	----	R13	D15
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23	----	----	----	----	R13	D15
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	----	----	----	----	R13	D15
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	----	----	----	----	R13	D15
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	----	----	----	----	R13	D15
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	----	----	----	----	R13	D15
10 05 04	altre polveri e particolato	----	----	----	----	R13	D15
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	----	----	----	----	R13	D15
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	----	----	----	----	R13	D15
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	----	----	----	----	R13	D15
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	----	----	----	----	R13	D15
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria	----	----	----	----	R13	D15
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	----	----	----	----	R13	D15
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	----	----	----	----	R13	D15
10 07 04	altre polveri e particolato	----	----	----	----	R13	D15
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	----	----	----	----	R13	D15
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	----	----	----	----	R13	D15
10 08 04	polveri e particolato	----	----	----	----	R13	D15
10 08 09	altre scorie	----	----	----	----	R13	D15
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	----	----	----	----	R13	D15
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	----	----	----	----	R13	D15
10 08 14	frammenti di anodi	----	----	----	----	R13	D15
10 08 16	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	----	----	----	----	R13	D15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17	----	----	----	----	R13	D15
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19	----	----	----	----	R13	D15
10 09 03	scorie di fusione	----	----	----	----	R13	D15
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	----	----	----	----	R13	D15
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	----	----	----	----	R13	D15
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	----	----	----	----	R13	D15
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	----	----	----	----	R13	D15
10 09 14	scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13	----	----	----	----	R13	D15
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15	----	----	----	----	R13	D15
10 10 03	scorie di fusione	----	----	----	----	R13	D15
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05	----	----	----	----	R13	D15
10 10 10	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	----	----	----	----	R13	D15
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	----	----	----	----	R13	D15
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15	----	----	----	----	R13	D15
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	----	----	R5	R12	R13	----
10 11 05	polveri e particolato	----	----	----	----	R13	D15
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09	----	----	----	----	R13	D15
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	----	----	R5	R12	R13	----
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13	----	----	----	----	R13	D15
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	----	----	----	----	R13	D15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17	----	----	----	----	R13	D15
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	----	----	----	----	R13	D15
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti provenienti dalla fabbricazione del vetro e di prodotti di vetr	----	----	R5	R12	R13	----
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	----	----	R5	----	R13	----
10 12 03	polveri e particolato	----	----	R5	----	R13	----
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	----	----	----	----	R13	D15
10 12 06	stampi di scarto	----	----	R5	----	R13	----
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	----	----	R5	----	R13	----
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	----	----	----	----	R13	D15
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11	----	----	----	----	R13	D15
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	----	----	----	----	R13	D15
10 12 99	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) provenienti dalla fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione non specificati altrimenti	----	----	R5	----	R13	----
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	----	----	----	----	R13	D15
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	----	----	----	----	R13	D15
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	----	----	----	----	R13	D15
10 13 10	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09	----	----	----	----	R13	D15



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	----	----	R5	----	R13	----
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	----	----	----	----	R13	D15
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento	----	----	----	----	R13	D15
10 13 99	Rifiuti non specificati altrimenti provenienti dalla fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	----	----	R5	----	R13	----
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	----	----	----	----	R13	D15
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi	----	----	----	----	R13	D15
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	----	----	----	----	R13	D15
11 05 01	zinco solido	----	R4	----	R12	R13	----
11 05 02	ceneri di zinco	----	----	----	----	R13	D15
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
12 01 13	rifiuti di saldatura	----	----	----	----	R13	D15
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	----	----	----	----	R13	D15
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	----	----	----	----	R13	D15
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	----	R4	----	R12	R13	----
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	----	----	----	----	R13	D15
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R3	----	----	R12	R13	----
15 01 02	imballaggi di plastica	R3	----	----	R12	R13	----
15 01 03	imballaggi in legno	----	----	----	R12	R13	----
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R3	R4	----	R12	R13	----
15 01 04	imballaggi metallici	----	R4	----	R12	R13	----
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R3	----	R5	R12	R13	----
15 01 07	imballaggi di vetro	----	----	R5	R12	R13	----
15 01 09	imballaggi in materia tessile	----	----	----	----	R13	D15
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	----	----	----	----	R13	D15
16 01 03	pneumatici fuori uso	----	----	----	R12	R13	----
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	----	----	----	----	R13	D15
16 01 19	Plastica	----	----	----	R12	R13	----
16 01 17	metalli ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
16 01 18	metalli non ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
16 01 20	vetro	----	----	R5	R12	R13	----
16 01 22	componenti non specificati altrimenti appartenenti a veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto	----	----	----	----	R13	D15
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R3	R4	----	R12	R13	D15
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R3	R4	----	R12	R13	D15
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R3	R4	----	R12	R13	D15
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R3	R4	----	R12	R13	D15
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 1	R3	R4	----	R12	R13	D15
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R3	R4	----	R12	R13	D15
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 1	R3	R4	----	R12	R13	D15
16 03 04	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	----	----	----	----	R13	D15
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	----	----	----	----	R13	D15
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	----	----	----	----	R13	D15
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	----	----	----	----	R13	D15
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	----	----	----	----	R13	D15
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	----	----	----	----	R13	D15
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	----	----	----	----	R13	D15
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	----	----	----	----	R13	D15
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	----	----	----	----	R13	D15
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	----	----	----	----	R13	D15
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	----	----	----	----	R13	D15
17 01 01	cemento	----	----	R5	----	R13	----
17 01 02	mattoni	----	----	R5	----	R13	----
17 01 03	mattonelle e ceramiche	----	----	R5	----	R13	----
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	----	----	R5	----	R13	----
17 02 01	legno	----	----	----	R12	R13	----
17 02 02	vetro	----	----	R5	R12	R13	----
17 02 03	Plastica	----	----	----	R12	R13	----
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	----	----	R5	----	R13	D15
17 04 01	rame, bronzo, ottone	----	R4	----	R12	R13	----
17 04 02	alluminio	----	R4	----	R12	R13	----
17 04 03	piombo	----	R4	----	R12	R13	----
17 04 04	zinco	----	R4	----	R12	R13	----
17 04 05	ferro e acciaio	----	R4	----	R12	R13	----
17 04 06	stagno	----	R4	----	R12	R13	----
17 04 07	metalli misti	----	R4	----	R12	R13	----
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	----	R4	----	R12	R13	----
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	----	----	R5	----	R13	D15
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	----	----	R5	----	R13	D15
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	----	----	R5	----	R13	----
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	----	----	----	----	R13	D15
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	----	----	R5	----	R13	----
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	----	----	R5	----	R13	----
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	----	R4	----	R12	R13	----
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	----	R4	----	R12	R13	----
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	----	----	----	----	R13	D15



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	----	----	----	----	R13	D15
19 01 16	polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	----	----	----	----	R13	D15
19 01 18	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	----	----	----	----	R13	D15
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	----	----	----	----	R13	D15
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	----	----	----	----	R13	D15
19 02 10	rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	----	----	----	----	R13	D15
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	----	----	----	----	R13	D15
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	----	----	----	----	R13	D15
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	----	----	----	----	R13	D15
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	----	----	----	----	R13	D15
19 05 03	compost fuori specifica	----	----	----	----	R13	D15
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	----	----	----	----	R13	D15
19 08 01	vaglio	----	----	----	----	R13	D15
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	----	----	----	----	R13	D15
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	----	----	----	----	R13	D15
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	----	----	----	----	R13	D15
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	----	----	----	----	R13	D15
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	----	----	----	----	R13	D15
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	----	----	----	----	R13	D15
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	----	----	----	----	R13	D15
19 09 04	carbone attivo esaurito	----	----	----	----	R13	D15
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	----	----	----	----	R13	D15
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	----	R4	----	R12	R13	----
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	----	----	----	----	R13	D15
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	----	----	----	----	R13	D15
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	----	----	----	----	R13	D15
19 12 01	carta e cartone	R3	----	----	R12	R13	----
19 12 02	metalli ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
19 12 03	metalli non ferrosi	----	R4	----	R12	R13	----
19 12 04	plastica e gomma	----	----	----	R12	R13	----
19 12 05	vetro	----	----	R5	R12	R13	----
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	----	----	----	R12	R13	----
19 12 08	prodotti tessili	----	----	----	----	R13	D15
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	----	----	----	----	R13	D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	----	----	----	----	R13	D15
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	----	----	----	----	R13	D15
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	----	----	----	----	R13	D15
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	----	----	----	----	R13	D15
20 01 01	carta e cartone	R3	----	----	R12	R13	----
20 01 02	vetro	----	----	R5	R12	R13	----
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	----	----	----	----	R13	D15
20 01 10	abbigliamento	----	----	----	----	R13	D15
20 01 11	prodotti tessili	----	----	----	----	R13	D15
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R3	R4	----	R12	R13	D15
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R3	R4	----	R12	R13	D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	----	----	----	----	R13	D15
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	----	----	----	----	R13	D15
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R3	R4	----	R12	R13	D15
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R3	R4	----	R12	R13	D15
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	----	----	----	R12	R13	----
20 01 39	plastica	----	----	----	R12	R13	----
20 01 40	metalli	----	R4	----	R12	R13	----
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	----	----	----	----	R13	D15
20 02 02	terra e roccia	----	----	R5	----	R13	----
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	----	----	----	----	R13	D15
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	----	----	----	----	R13	D15
20 03 07	rifiuti ingombranti	----	----	----	R12	R13	----

Art.3

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sez. II, tit. III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- 2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al titolo I della parte quinta del d.lgs.152/2006.

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni generali:

- Limite per lo scarico in atmosfera del ciclone di abbattimento asservito al trasporto pneumatico destinato alla raccolta della frazione fine del rottame vetroso:
 1. Polveri totali $\leq 40 \text{ mg/Nm}^3$;
- l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii., e del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;



- la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
 - tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "scheda descrittiva del rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
 - a) provenienza ciclo produttivo;
 - b) materie prime impiegate;
 - c) eventuali esiti di autocontrollo;
 - d) informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
 - le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
- tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001;
- tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
- il periodo massimo di messa in riserva dei rifiuti in impianto è pari ad un anno;
- il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
- i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
- la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, comma 2, della L.R.3/2000.
- la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs.152/2006, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal d.lgs.152/2006 ss.mm.ii., per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
- la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;



- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
- è fatto obbligo alla Ditta di predisporre prima dell'inizio delle attività, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
- deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
- prima dell'inizio dell'attività la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008;
- in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

Prescrizioni specifiche:

- per quanto non espressamente modificato dal presente Decreto permangono le prescrizioni imposte dal Dipartimento Acque e Rifiuti con i precedenti Decreti autorizzativi: D.D.G. n.715 del 30.5.2017 e D.D.S. n.1253 del 16.10.2019, che qui si intendono integralmente riportati;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo delle opere da realizzare, comprensivo di tutti gli allegati, compresi quelli di dettaglio che indichino il posizionamento e la tipologia dei macchinari utilizzati;
- i nastri trasportatori dell'impianto di frantumazione devono essere carterizzati;
- al fine di contenere le emissioni diffuse delle polveri la Ditta deve provvedere ad umidificare, anche durante il fermo produttivo, tutte le aree di stabilimento comportanti potenziali emissioni diffuse di materiale polverulento, compresi il piazzale, le strade, l'impianto di frantumazione, i cumuli di stoccaggio dei rifiuti inerti e del materiale inerte trattato tramite nebulizzatori automatici regolati da un timer e con possibilità di intervento manuale, con periodicità di almeno due volte al giorno e, in caso di condizioni meteo particolari, più volte nel corso di una giornata;
- il funzionamento dell'impianto di nebulizzazione deve essere garantito mediante apposito impianto idrico e vasca di accumulo alimentata dalle acque meteoriche provenienti dalla copertura e mediante allaccio all'acquedotto consortile;
- le aree di stabilimento, interessate da movimentazioni, ricevimento, stoccaggio, trattamento con attrezzature/macchinari, comprese le aree impianto di frantumazione e vagliatura devono avere superfici impermeabilizzate e con idonea pendenza per il regolare convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento nella rete idrica dedicata;
- deve essere prevista la copertura con appositi teloni della sommità e dei lati dei cumuli dei materiali polverulenti;
- divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 m dalla zona di recinzione e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo non tocchi il limite perimetrale; inoltre i cumuli non dovranno superare i 2 m di altezza;
- piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta riguardante l'intero perimetro dello stabilimento;
- ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo (uno schema esemplificativo per la redazione del registro riportato in appendice 2, all'allegato VI, alla Parte V, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.);
- gli Organi di Controllo e Vigilanza sono autorizzati ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni ritenute necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni, delle pertinenti norme previste dalla Parte V, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal DM. 05.02.1998 e ss.mm.ii. e da ulteriori normative vigenti in materia. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria ed assicura



in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza al fine dello svolgimento delle loro attività di competenza;

- il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale all'Autorità competente ed agli Organi di Controllo e Vigilanza sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sugli interventi di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza delle norme vigenti in materia;
- il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto di frantumazione;
- il Gestore deve adottare gli accorgimenti progettuali previsti e deve rispettare le pertinenti norme previste dalla parte Quinta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. e le ulteriori pertinenti norme tecniche comunitarie, nazionali, regionali di settore vigenti in materia;
- le aree di deposito del materiale ottenuto dall'attività di recupero dovranno essere adeguatamente pavimentate. Tutto il materiale proveniente dall'attività di recupero, in attesa di essere sottoposto alle dovute analisi che lo classifichino "mps", deve essere depositato in apposite aree pavimentate e dotate di cordoli e raccolta acque;
- gli uffici e gli spogliatoi devono essere approvvigionati con acqua destinata al consumo umano;
- deve essere verificata, preventivamente all'accettazione, l'assenza di materiale contenente amianto nei rifiuti in ingresso;
- lo scarico delle acque reflue provenienti dall'attività deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 4, allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Art.5

Per quanto non espressamente indicato all'art.4, si intendono qui richiamati tutti i contenuti e le prescrizioni del D.A. n.92/Gab del 08.6.2021 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, costituente parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale e parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i., nonché di tutti i pareri rilasciati nel procedimento autorizzativo e riportati nelle premesse del presente decreto;

Art.6

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs.152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.7

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.8

Ai sensi dell'art.208, comma 6, del d.lgs.152/2006, e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle opere approvate con il presente provvedimento dovrà essere comunicata al Comune di Marsala, al Libero Consorzio comunale di Trapani, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della Legge Regionale 23 giugno 2014 n.14.

Art.9

La Ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare i lavori di dell'impianto, dovrà trasmettere il progetto esecutivo



che tenga conto di tutte le prescrizioni riportate nel presente provvedimento, anche ai fini della verifica di ottemperanza di cui all'art.28 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., come richiamato all'art.5 del D.A. n.92/gab del 08.6.2021

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.4064 del 15.3.2018;
- relazione giurata, con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento e adeguato a tutte le prescrizioni nello stesso impartite;
- nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

Art.10

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc.) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato art.86.

Art.12

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art.13

Si dà atto che, oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii.

Art.14

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- Ragione sociale dell'impresa: SARCO s.r.l.
- Sede dell'impianto: Marsala (TP), c.da Fiumarella, 82/B



- Attività di gestione autorizzata: recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alle operazioni D15, R3, R4 R5 e R13 dell'allegato "B e C" alla parte IV del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Rifiuti oggetto dell'attività di gestione: codici EER di cui all'art.2 del presente decreto;
- Quantità autorizzate: 220.500 t/a per rifiuti non pericolosi e 3.000 t/a per rifiuti pericolosi;
- Scadenza dell'autorizzazione: 30.5.2027.

Art.15

Il Libero Consorzio comunale di Trapani effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Il Libero Consorzio comunale di Trapani effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006, anche avvalendosi di A.R.P.A.Sicilia.

Art.16

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta Sarco s.r.l.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Marsala, Libero Consorzio comunale di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Direzione Generale, A.R.T.A. Dipartimento Ambiente – Servizio 1, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

L'ISTRUTTORE

Filippo Bellinghieri

(firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio)

IL DIRIGENTE GENERALE

Foti